

Parere n. 2/2007



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Parere

n. 2/Par./2007

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 29 marzo 2007, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, del 6 marzo 2007, proveniente dal Comune di Rivoli, avente per oggetto il pagamento della tassa di iscrizione ad un albo professionale per conto di un proprio funzionario;

Vista l'Ordinanza n. 7, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Rivoli, con nota a firma del Sindaco del 6 marzo 2007, ha chiesto di conoscere il parere di questa Sezione in ordine alla richiesta di pagamento della tassa di iscrizione all'ordine degli avvocati, formulata da un funzionario dell'ente.

Al riguardo, con nota prot. 9/par/07 dell'8 marzo 2007, questa Sezione, precisato che la funzione consultiva ex articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, viene esercitata solo su quesiti di natura astratta e generale e non con riferimento a casi specifici, e che pertanto le richieste, per quanto relative a casi concreti, devono poter essere ricondotte a fattispecie generali, ha invitato il Comune richiedente a riformulare la sua richiesta, fornendo ulteriori necessari elementi informativi.

Con nota del 21 Marzo 2007, sempre a firma del Sindaco, il Comune di Rivoli si è limitato a precisare che il funzionario interessato, inquadrato nella categoria D 3, svolge mansioni di legale dell'Ente, e che il bando per l'assunzione prevedeva, quali requisiti, la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine ciascuna richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Rivoli, ente legittimato, ed è stata sottoscritta dal suo Sindaco. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si

palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La questione sottoposta all'esame di questa Sezione riguarda un caso specifico che, tuttavia, può ricondursi ad una fattispecie generale ed astratta avente ad oggetto il pagamento della tassa annuale di iscrizione di un dipendente ad un albo professionale.

Come tale, pertanto, si reputa possa essere oggetto di disamina da parte di questa Sezione.

Inoltre, si ritiene che la richiesta rientri nella materia della contabilità pubblica in quanto mira a definire se una certa tipologia di spesa debba o meno gravare sul bilancio dell'Ente.

Pertanto la richiesta di parere in esame risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3) Merito:

Oggetto della richiesta di parere è dunque il pagamento della tassa di iscrizione ad un ordine professionale, da parte del Comune, per conto di un proprio funzionario.

In primo luogo va precisato che la questione acquista rilievo solo nella misura in cui

l'iscrizione ad un albo costituisca requisito necessario per lo svolgimento dell'attività del dipendente. Ove l'iscrizione ad un albo professionale, se mai consentita dalle diverse normative vigenti, fosse da imputarsi alla libera scelta del dipendente, dovrebbe ritenersi inequivocabilmente a suo carico il pagamento della relativa tassa di iscrizione. Rientrano in tale ipotesi anche i casi in cui l'accesso al rapporto di pubblico impiego abbia presupposto, quale titolo, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di una professione, non risultando poi necessaria l'iscrizione al relativo albo per lo svolgimento dell'attività del dipendente.

La questione si pone, dunque, per le fattispecie in cui i dipendenti risultino iscritti a un albo, in quanto requisito necessario per l'esercizio delle funzioni svolte presso l'Ente.

Il Comune richiedente richiama una pronuncia della Corte di appello di Torino che, in merito ad una fattispecie riguardante un dipendente statale, stabilisce che le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere a carico di quest'ultimo (sentenza n. 338 del 2003).

A parere di questa Sezione, il richiamato principio non può trovare piena applicazione al caso di specie, in quanto l'iscrizione ad un albo professionale, anche laddove necessaria per lo svolgimento dell'attività svolta dal dipendente per l'ente, non può ritenersi effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Essa attiene, infatti, a profili strettamente connessi con la professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici diretti nella sua sfera di interessi. Come tale, l'iscrizione all'albo è richiesta, per alcune figure professionali, quale presupposto per l'assunzione. In tali ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a mantenere, per tutta la durata del rapporto, anche attraverso il pagamento della tassa annuale, il requisito per il quale è stato assunto.

Vengono pertanto in rilievo altri principi, quali quello del contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica (art. 1,

comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165), ed il principio in base al quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali (art. 2, comma 3 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165). Può pertanto ritenersi che il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e individuale riguardi anche il pagamento della tassa di iscrizione a un albo professionale.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 29 marzo 2007.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 29 marzo 2007
La Dirigente
F.to Dott.ssa Pompea Di Donna